

COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 26 in data 02.02.2024.

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione Sindaco e Assessori e gettoni di presenta Consiglieri Comunali e componenti commissioni.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Davide Fanari

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.02.2024 al 02.03.2024.

San Nicolò d’Arcidano, 16.02.2024.

Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

San Nicolò d’Arcidano,

L’impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 Del 02.02.2024	OGGETTO: Determinazione indennità di funzione Sindaco e Assessori e gettoni di presenta Consiglieri Comunali e componenti commissioni.
-------------------------	---

L’anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di febbraio, con inizio alle ore 14,15, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Zedda Danilo	X	
Murtas Guido	X	
Atzori Marco	X	
Pili Viviana	X	

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra indicata.

LA GIUNTA

Premesso che è necessario determinare le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali, nonché determinare l’importo del gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali e ai componenti le Commissioni Comunali, da corrispondere nel nuovo anno 2023.

Richiamati:

- l’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in tema di indennità degli amministratori;
- il decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, con esclusione delle regioni a statuto speciale;

- l'art. 3 della Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 (Buras n. 11 – Parte prima - data di pubblicazione: 10 marzo 2022) *“Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna”*, in cui testualmente si dispone:

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti

locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciare in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 1- titolo 1);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/74 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3.*

- La delibera n. 156/2022/PAR del 14 dicembre 2022 della Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna, con la quale, riguardo alle attuali modalità di determinazione delle indennità spettanti agli amministratori locali:

- ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il principio generale introdotto dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 (riduzione delle indennità di funzione nella misura fissa del 10 %) costituisce “un parametro rigido di carattere strutturale ancorato in modo permanente, in mancanza di espressa previsione che disponga diversamente, al regime ordinamentale che disciplina la materia.”

- ha segnalato che la normativa regionale richiamata dal comune istante, ovvero l'art. 3 della L.R. n. 3/2022, limitandosi a definire gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali, non incide sulla perdurante vigenza dell'art. 1, c. 54, della l. 266/2005, il quale non risulta espressamente o implicitamente abrogato.

- In relazione alle modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ha ritenuto di condividere il recente orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. Lombardia, del. n. 153/2022), secondo il quale l'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della L. 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all'art. 1, c. 54, della legge finanziaria del 2006.

Vista la propria deliberazione n. 135 del 02.09.2022, con cui venivano date direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione spettante al sindaco, individuando a partire dall'anno 2022 l'applicazione della percentuale del 21% per cento di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), come da legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3.

Rilevato altresì che in applicazione del D.M. n. 119/2000, il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali e componenti le commissioni comunali è pari ad € 18,08 (comuni da 1.001 a 10.000 abitanti) sul quale applicare la riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, pertanto € 16,27.

Considerato che la popolazione del Comune di San Nicolò d'Arcidano risultante dall'ultimo censimento ufficiale è di 2571 abitanti e pertanto questo ente ricade nella fascia demografica al di sotto dei 3 mila abitanti a cui è stato assegnato per l'anno 2022 un contributo pari a € 17.223,51 giusto provvedimento Ras – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze – servizio Enti Locali – determinazione n. 1957 prot. 27596 del 22/06/2022.

Ritenuto opportuno dare applicazione alla normativa richiamata in oggetto anche per il 2023 fornendo contestualmente gli indirizzi al responsabile del servizio finanziario e amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti.

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e per la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con **votazione unanime favorevole**

DELIBERA

La premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Di confermare per l'anno 2024, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione spettante al sindaco, l'applicazione della percentuale del 21% per cento di cui all' art. 3, comma 1, lettera i), come da legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3.

Di dare atto:

- che il Comune di San Nicolò d'Arcidano rientra nella fascia demografica da 1 a 3.000 abitanti per il quale era previsto un contributo della Regione Autonoma Sardegna pari a € 25.758,51 per le annualità 2023/2024/2025.

- che, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, al vice-sindaco e all'assessore è dovuta una indennità di funzione mensile pari, rispettivamente, al 20% e al 15% di quella prevista per il sindaco.

- che ai sensi dell' art. 1, comma 54, della legge 266/2005 è stata applicata la riduzione del 10%.

Di prendere atto altresì di quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000: *“Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”*.

Di confermare pertanto per l'anno 2024 le indennità di funzione degli amministratori e il gettone di presenza per i consiglieri comunali e i componenti le commissioni comunali, così come di seguito specificato:

- **€ 2.608,20 per il Sindaco** (ridotta del 50% se lavoratore dipendente);
- **€ 521,64 per il Vicesindaco**, pari al 20% dell'indennità del Sindaco (ridotta del 50% se lavoratore dipendente);
- **€ 391,23 per gli assessori**, pari al 15% dell'indennità del Sindaco (ridotta del 50% se lavoratore dipendente);
- **€ 16,27** quale **gettone di presenza** per i consiglieri comunali e componenti commissioni comunali.

Di dare mandato di dare mandato al responsabile del servizio amministrativo e finanziario, per quanto di competenza, di predisporre a norma di legge ogni atto utile consequenziale.

Di comunicare alla Regione Autonoma Sardegna *Direzione* degli Enti Locali e Finanze degli atti modificativi delle indennità al fine del monitoraggio della spesa.

Di dare comunicazione alla Regione Autonoma Sardegna entro il 30 novembre della spesa effettivamente sostenuta, secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione degli Enti Locali e Finanze.

Di rendere la presente **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.